

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LEPROUX ALESSANDRO

Nella seduta del 19/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 09/12/14, preceduto da reclamo in data 29/08//14, il ricorrente, assistito dal legale di fiducia, premesso di aver contratto con l'intermediario, nel marzo 2010, un finanziamento assistito da cessione del quinto di lordi € 24.960,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 208,00 ciascuna e di averlo estinto anticipatamente nel mese di settembre 2011 alla rata n. 18 ricevendo un "abbuono" di € 163,20, ha chiesto la condanna dell'odierno resistente al versamento di € 6.033,55 ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB quale ulteriore rimborso degli oneri non ammortizzati, restituzione di rate indebitamente considerate insolute nel conteggio di chiusura e ulteriori quote (€ 832,00) trattenute dal datore di lavoro dopo l'estinzione anticipata del prestito.

Con le proprie controdeduzioni in data 29/12/14, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo di aver correttamente rimborsato la quota non goduta delle spese *recurring* e di essere carente di legittimazione passiva quanto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi.

Con specifico riferimento alle quote indebitamente considerate insolute nel conteggio estintivo e a quelle percepite dopo l'estinzione del prestito, l'intermediario ha dedotto di avere provveduto al rimborso ed ha allegato la lista dei relativi bonifici.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Per consolidato orientamento di questo Arbitro (v. *ex plurimis*: ABF dec. n. 4452 del 20/8/13; n. 6163 del 29/11/13 e n. 6167 del 22/09/14), confermato anche dal Collegio di coordinamento (v. ABF Coll. coord. dec. 22/09/14 n. 6167), in mancanza – come nel caso di specie - di una chiara indicazione pattizia che trovi oggettivo riscontro nel contenuto delle prestazioni cui si riferiscono, le voci di costo elencate nel contratto debbono considerarsi *recurring* e quindi rimborsabili *pro rata temporis* in caso di estinzione anticipata del finanziamento cui accedono, in osservanza del diritto del finanziato alla trasparenza contrattuale.

Anche il rimborso del premio assicurativo deve avvenire, in caso di estinzione anticipata del prestito, secondo il criterio "*pro rata temporis*", vale a dire in proporzione semplice al numero delle rate residue rispetto alle rate originariamente previste per l'ammortamento del prestito stesso, non essendo revocabile in dubbio che la stretta connessione funzionale del contratto di assicurazione a quello di concessione del credito fondi la legittimazione passiva dell'intermediario anche rispetto al primo di essi.

Sulla scorta dei detti criteri, nella specie risulta dovuto in restituzione l'importo di complessivi € 3.397,57, come da conteggio che segue.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

CQS c. 42388 rate totali n.120; n. 102 rate scadere (n.18 pagate)	Totale	Rimborso effettuato dalla resistente	Metodo pro /quota	Oneri ancora da retrocedere
Commissioni finanziaria	2.668,60		2.268,31	2.268,31
Commissioni intermediario (comprehensive del 3% al mediatore)	1.396,43	163,20	1.186,96	1.023,76
Oneri assicurativi	359,42		305,50	305,50
TOTALE				3.397,57

Il conteggio che precede non coincide con la domanda avanzata dal ricorrente perchè le commissioni dell'agente/mediatore costituiscono una parte delle commissioni percepite dall'intermediario e non una voce di costo ulteriore da conteggiare autonomamente come fatto in ricorso e che l'importo degli interessi, rivalutazione monetaria e spese legali non è esplicitato nella relativa domanda con riferimento alle singole componenti e al loro ammontare complessivo.

P.Q.M.

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 3.397,57, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (euro duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 (euro venti/00) quale rimborso dell'importo versato alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS